

“Sistema europeo dei conti – Sec 95” che si discostano significativamente dai principi della contabilità finanziaria.

A ciò si aggiunga che nell’ambito dei conti economici regionali influisce, altresì, la limitata disponibilità di informazioni dirette, per cui si predilige un approccio misto, che combina metodologie statistiche (basate prevalentemente su informazioni dirette) con stime di carattere econometrico (che sfruttano, cioè, le relazioni esistenti tra i parametri oggetto di stima e gli indicatori ad essi correlati).

In disparte ogni considerazione in ordine alla conseguente attendibilità delle stime economiche effettuate con detti metodi (si consideri, ad esempio, che i dati del conto economico a due sezioni delle Amministrazioni locali, riferiti all’anno 2011 e resi noti nel maggio di quest’anno, presentano significativi scostamenti, nella misura del 30%, rispetto alle corrispondenti stime pubblicate dall’ISTAT lo scorso anno in ordine alla misura dell’indebitamento netto dello stesso esercizio), occorre evidenziare come, secondo il quadro delineato dalle prime analisi economiche regionali circa i risultati dell’attività produttiva del 2012 distinta per settori ed aree territoriali, si profili una prolungata contrazione della domanda interna, che a partire dalla seconda metà del 2011 si è accentuata nel 2012 e si ripercuoterà, seppure con un’intensità relativamente minore, anche sull’attività economica delle Regioni italiane nel 2013.

La dinamica del PIL relativo al 2012 (in flessione su base nazionale del 2,4%) segna un peggioramento omogeneo dell’attività economica a livello regionale, con una riduzione del 2,1% nel Nord-ovest, del 2,3% al Centro, del 2,4% nel Nord-est e del 2,8% nel Mezzogiorno. In termini di aggregati settoriali, i risultati più significativi riguardanti il Mezzogiorno attengono all’industria (-5%), mentre nelle restanti aree del Paese le variazioni più marcate hanno riguardato nel Nord-est il settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca (-7,3%) e nel Centro il settore industriale (-6%), con rispettiva perdita occupazionale del 2,9% e del 4,4%.

Le Regioni caratterizzate da una maggiore apertura internazionale riuscirebbero parzialmente ad arginare le perdite, sfruttando l’accelerazione della domanda estera (è il caso della Lombardia, che tra le regioni italiane mostra le dinamiche economiche relativamente meno negative).

Permane, tuttavia, una condizione di forte criticità per l’area meridionale del Paese, che ha contratto i consumi delle famiglie in misura sensibilmente superiore alla media nazionale e le cui prospettive potrebbero migliorare non prima della fine del 2014.

La spesa per investimenti è ulteriormente diminuita, risentendo negativamente della ridotta redditività aziendale e dell’incertezza nelle prospettive economiche. La caduta dell’attività, che nel 2011 aveva riguardato il settore industriale e quello delle costruzioni, si è

estesa nel 2012 anche al terziario, soprattutto nei comparti che più dipendono dai consumi interni.

Continua anche nel 2013 il calo dell'occupazione (che ha registrato, nel 2012, una diminuzione dell'1,1%).<sup>13</sup> Dopo che il tasso di disoccupazione è cresciuto di quasi tre punti percentuali rispetto al 2011, con aumenti più marcati per il settore giovanile, la ripresa occupazionale è prevista molto debole nel 2014 ed escluderà quasi tutte le Regioni centro-meridionali, che saranno caratterizzate da una stazionarietà se non da ulteriori, seppure modesti, cali occupazionali. Solo a partire dal 2015 si prevede un recupero occupazionale esteso a tutte le Regioni e tale da interrompere la crescita dei tassi di disoccupazione (temporaneamente arrestatasi nel 2011 solo al Nord Est e al Centro, ma che dal 2008 coinvolge tutte le ripartizioni).<sup>14</sup>

Nel quadro delle evidenziate dinamiche negative di carattere macroeconomico, i conti economici del settore pubblico delle Amministrazioni locali evidenziano, al contrario, un percorso orientato ad una dinamica, quanto progressiva, tendenza al miglioramento, che in termini di riduzione dell'indebitamento netto si traduce, per detto settore, in un saldo positivo di 2.724 milioni di euro al termine del 2012, con conseguente azzeramento dei disavanzi registrati nel biennio precedente, pari, nel 2010, a 7.572 milioni e, nel 2011, a 3.195 milioni di euro.

Questo percorso di rapida riduzione del disavanzo delle Amministrazioni locali non poteva non trasmettere all'economia reale una serie di impulsi recessivi, che il maggior utilizzo della leva fiscale (+7,8% rispetto al 2011) ha contribuito ad accentuare rallentando le già deboli dinamiche di crescita economica e compromettendo, di riflesso, il conseguimento degli stessi obiettivi di pareggio di bilancio dell'intero settore pubblico.

In mancanza di elaborazioni puntuali circa il comparto delle Amministrazioni regionali, l'esame per sottosettori (Amministrazioni centrali, Amministrazioni locali ed Enti previdenziali) offre, al riguardo, utili informazioni sul contributo delle diverse Amministrazioni pubbliche al riequilibrio dei conti pubblici per l'anno 2012.

Sotto il profilo del contenimento della spesa, il contributo delle Amministrazioni locali è stato certamente di notevole entità, con una riduzione della spesa totale, al netto degli interessi e dei trasferimenti intersettoriali, pari quasi a 6 miliardi di euro rispetto al 2011 (-2,5%).<sup>15</sup> A questo si aggiunga anche il taglio complessivo dei trasferimenti dello Stato per circa 7 miliardi di euro (equivalente a quello effettuato anche nel 2011, ma inferiore alla misura dei tagli effettuati annualmente per ciascuno degli anni 2009 e 2010).

<sup>13</sup> Le maggiori disparità territoriali si registrano, per l'occupazione, nel settore industriale, con diminuzioni più contenute al Nord (-2,2% nel Nord-ovest e -2,4% nel Nord-est) e più marcate al Centro (-4,4%) e nel Mezzogiorno (-3,6%).

<sup>14</sup> Il quadro previsionale è elaborato secondo le stime di Prometeia e Banca d'Italia.

<sup>15</sup> In tal senso, le elaborazioni della Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo - contenute nella "Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2012", vol. I, pag. 10.

La riduzione della spesa primaria delle Amministrazioni centrali, invece, si è attestata, al netto dei predetti trasferimenti infragruppo, in un importo pari a circa 4 miliardi (-2,3%), mentre gli enti del settore previdenziale hanno registrato una crescita della spesa del 2,2%.

Sul corrispondente piano delle entrate, le Amministrazioni locali hanno visto aumentare il livello del loro gettito netto di circa 8,8 miliardi (+6,5%), a fronte di una crescita di gettito delle Amministrazioni centrali di circa 9,3 miliardi (+2,4%). Stabili, invece, gli enti previdenziali.

Tali risultati evidenziano come alla forte riduzione dei trasferimenti erariali (che ha inciso per oltre il 90% sulla parte corrente) abbia corrisposto una altrettanto decisa accelerazione delle forme di prelievo direttamente gestite e controllate dalle Amministrazioni locali. Ciò ha consentito alle stesse di ridurre il proprio disavanzo e chiudere il 2012 con un avanzo pari allo 0,2% del PIL.

Il ricorso ad aggravii di imposte sia a livello centrale che locale ha, tuttavia, contraddetto il principio ispiratore del federalismo fiscale, che richiedeva l'invarianza della pressione fiscale complessiva sul cittadino nelle diverse composizioni possibili tra livelli di imposizione centrale e territoriali.

La ritrovata situazione di sostanziale stabilità economico-finanziaria del sottosectore Amministrazioni locali si riflette, altresì, sul ricorso all'indebitamento nell'ambito del comparto Regioni e Province autonome, la cui consistenza del debito, secondo le rilevazioni della Banca d'Italia<sup>16</sup>, segna, al termine del 2012, un livello complessivo di 40.996 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto al 2011 (+0,04%) che, a sua volta, aveva registrato una lieve riduzione rispetto al grado raggiunto nel 2010.

Il graduale rallentamento del debito regionale si mostra in linea con il *trend* in flessione delle altre Amministrazioni locali (particolarmente marcato, nel 2012, per i Comuni) ma in netta controtendenza rispetto al *trend* in continua crescita del debito delle Amministrazioni centrali (in aumento del 4,7% rispetto al 2011). Il contributo delle Regioni al debito complessivo del settore delle Amministrazione pubbliche continua ad attestarsi al 2,1%, mentre l'incidenza sul debito del sottosectore Amministrazioni locali si riduce dal 36,6% al 35,5%. L'impatto sul PIL resta comunque stabile al 2,6%.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> V. Supplementi al bollettino statistico n. 23/2013 – Finanza pubblica, fabbisogno e debito, e n. 55/2012 - Debito delle amministrazioni locali.

<sup>17</sup> Al riguardo, è da segnalare che, al fine di ridurre lo *stock* dell'intero debito pubblico, è stato avviato un piano straordinario di valorizzazione e dismissione del patrimonio di proprietà delle Amministrazioni pubbliche, stimabile in un valore oscillante tra 251 e 369 miliardi di euro. Tale piano pluriennale, una volta a regime, dovrebbe assicurare risorse stimate in circa 1 punto percentuale di PIL all'anno, che saranno destinate prioritariamente al Fondo per l'ammortamento del debito pubblico. Il piano prevede diversi strumenti di coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti nelle operazioni di valorizzazione e vendita. Tra questi vi è la creazione di una Società di gestione del risparmio (SGR) del Ministero dell'economia e delle finanze ad opera del d.l. n.98/2011, successivamente integrato con i dd.l. n. 201/2011, n. 95/2012 e n. 78/2012, con il compito di attuare una strategia unitaria di valorizzazione per la messa a reddito e la cessione dei patrimoni immobiliari pubblici attraverso l'istituzione di uno o più fondi di investimento i quali, a loro volta, potranno partecipare ai fondi d'investimento istituiti o partecipati da enti territoriali,

### **3 Il patto di stabilità interno delle Regioni nel 2010 e nel 2011**

#### **3.1 Il quadro normativo**

##### **3.1.1 La regionalizzazione del patto**

Nel quadro delle nuove regole di *fiscal governance*, il patto di stabilità interno rappresenta il più rilevante strumento di coordinamento volto a definire le modalità attraverso cui gli enti territoriali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Gli obiettivi programmatici da esso previsti quale parametro di riferimento sono espressi, per i Comuni e le Province, in termini di saldo di competenza mista (assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti), mentre per le Regioni, in genere, il vincolo è applicato direttamente alla spesa finale. Tale impianto generale, incentrato sul controllo dei saldi finanziari degli enti locali e sul contenimento delle spese finali delle Regioni (al netto, fondamentalmente, della componente sanitaria), non ha visto introdurre, nel tempo, sostanziali cambiamenti, ma ha subito una stratificazione di interventi normativi che ha prodotto un graduale aggiustamento e consolidamento volto, soprattutto, a superare le criticità connesse sia ai meccanismi di definizione degli obiettivi finanziari che alla distribuzione del peso complessivo dei vincoli fra gli enti territoriali, anche in base a parametri di virtuosità.

In tale prospettiva, l'obbligo di concorrere ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea è stato sancito anche per i livelli di governo decentrati con la novella ai commi primo e sesto dell'art. 119 Cost. Nell'ancorare la regola del pareggio ai principi della sostenibilità (in senso sia intertemporale che interterritoriale) delle politiche di bilancio e del debito pubblico delle Autonomie territoriali, la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, richiede che il maggiore decentramento delle funzioni e delle competenze in materia finanziaria assicuri sempre, nel rispetto delle sfere di autonomia costituzionalmente riconosciute, la più forte convergenza delle finalità e dei contenuti delle decisioni finanziarie degli enti regionali e locali alle priorità individuate a livello nazionale in adesione ai vincoli sovranazionali.

Posto che il ricorso al debito è consentito alla sola condizione che, per effetto delle compensazioni tra enti territoriali in avanzo ed enti in disavanzo, in ciascun esercizio

---

enti pubblici e società partecipate. A fronte del conferimento degli immobili, gli enti otterranno risorse liquide da destinare in via prioritaria alla riduzione del proprio debito. Le risorse rimanenti potranno essere destinate al finanziamento delle spese per investimento, nel caso di immobili degli enti territoriali, e al pagamento dei debiti commerciali della P.A., nel caso di immobili dello Stato. E' prevista, altresì, l'immediata attuazione di una prima serie di operazioni di privatizzazione delle partecipazioni pubbliche, che produrranno significativi risultati grazie anche all'ausilio della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.

finanziario sia garantito l'equilibrio complessivo dell'aggregato territoriale regionale di cui gli enti facciano parte, deve ritenersi che le recenti manovre finanziarie, tese a "regionalizzare" il patto di stabilità interno per agevolare le politiche di indebitamento per investimenti da parte degli enti locali, siano perfettamente in linea con il richiamato principio costituzionale e meritino ulteriore considerazione e sviluppo, anche alla luce della disciplina di attuazione contenuta nel Capo IV della legge "rinforzata" 24 dicembre 2012, n. 243, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016.

La predetta legge rinforzata, nel fissare i principi fondamentali riguardanti ciascuno degli aspetti ad essa delegati dalla norma costituzionale, stabilisce, all'art.10, che il ricorso all'indebitamento potrà essere effettuato sulla base di apposite intese, concluse in ambito regionale, che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti della Regione interessata, compresa la Regione medesima. In caso di scostamento dall'equilibrio complessivo a livello di comparto regionale, il disavanzo concorre alla determinazione dell'equilibrio di cassa dell'esercizio successivo ed è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto. In tali ipotesi, lo Stato può definire le sanzioni da applicare alle Regioni e agli enti locali che non conseguono l'equilibrio nonché gli ulteriori obblighi in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le Amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità.

Al fine di rendere più sostenibili gli obiettivi degli enti soggetti ai vincoli del patto di stabilità interno e, al contempo, allentare la pressione sulle spese di investimento, venutasi a determinare a causa dei meccanismi di calcolo dei saldi obiettivi in termini di competenza mista e del blocco della leva fiscale imposto alle Amministrazioni territoriali dal 2008, sono state introdotte nell'ordinamento, a partire dal 2009, una serie di misure di flessibilità del patto di stabilità interno (i c.d. patti di solidarietà fra enti territoriali) che rappresentano, per le Regioni, il riconoscimento della competenza legislativa primaria in materia di enti locali e dell'autonomo esercizio delle funzioni di governo dei rispettivi territori.

In realtà, la "regionalizzazione" in senso proprio del patto di stabilità interno costituisce una modalità più avanzata di concertazione degli obiettivi di finanza pubblica, sinora riservata alle sole Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Essa prevede, infatti, che le Regioni possano singolarmente concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica in termini di spesa o di saldo "euro-compatibile", coinvolgendo anche gli enti locali del proprio territorio previo

accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali.<sup>18</sup>

Siffatta modalità di definizione della misura del concorso regionale al conseguimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno al netto della gestione sanità (cd. "patto regionale integrato") è prevista, a decorrere dal 2014, dall'art. 32, co. 17, della legge di stabilità 2012 (l. n. 183 del 2011), come modificato dall'art. 1, co. 433, della legge di stabilità 2013 (l. n. 228 del 2012). Da tale tipologia di patto regionale cd. "integrato", fondata sui saldi di bilancio (anziché sulla sola spesa), sui parametri di virtuosità degli enti e su criteri conformi alle regole del Sistema dei conti europei (SEC 95) valide ai fini del calcolo dell'indebitamento netto, saranno escluse le Regioni che nel triennio precedente non avranno rispettato il patto di stabilità interno ovvero quelle che siano sottoposte al piano di rientro dal deficit sanitario. Per converso, le Regioni che vi aderiranno risponderanno verso lo Stato del mancato rispetto degli obiettivi attraverso un maggior concorso nell'anno successivo a quello di riferimento, in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo programmato e il risultato complessivo conseguito, ferme restando le vigenti sanzioni a carico degli enti direttamente responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.

Al fine di accrescere il livello di efficienza dell'utilizzo delle risorse finanziarie e di definire regole e criteri capaci di tener conto delle specificità dei singoli territori e di sostenerne le relative problematiche economiche, la regionalizzazione del patto si è tradotta in ulteriori strumenti tesi a valorizzare gli investimenti strategici per il sostegno all'economia locale e ad introdurre maggiori margini di flessibilità nella gestione delle emergenze e delle situazioni eccezionali. Le due varianti del patto regionale cd. "verticale" offrono, infatti, l'opportunità di modulare diversamente i margini di spesa da destinare ai pagamenti in conto capitale, senza la necessità di una loro restituzione, pur nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

La prima di esse, disciplinata dai cc. 138 ss. dell'art. 1, l. 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'art. 1, co. 434, della legge di stabilità per il 2013, prevede che la Regione, previa definizione dei criteri di virtuosità, possa riconoscere agli enti locali del proprio territorio maggiori spazi di spesa per pagamenti in conto capitale compensandoli con un peggioramento, di pari importo, del proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o

<sup>18</sup> L'obiettivo fissato in termini di saldo di competenza "euro-compatibile" rappresenta una nuova modalità di calcolo delle entrate e delle spese finali sottoposte al vincolo, determinato considerando, dal lato della spesa, gli impegni di parte corrente, al netto di alcune voci (i trasferimenti, le spese per imposte e tasse e gli oneri straordinari della gestione corrente) che rilevano per cassa (pagamenti totali in c/competenza e c/residui), e i pagamenti in conto capitale, escluse le partite finanziarie, vale a dire le spese per concessione di crediti, acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti di capitale (ad eccezione dei ripiani perdite); dal lato dell'entrata, si considerano gli accertamenti correnti, al netto delle entrate da trasferimento che rilevano per cassa, e le riscossioni in conto capitale, anch'esse al netto delle partite finanziarie e, naturalmente, di mutui e prestiti.

di competenza, ovvero, per il 2013, in termini di competenza finanziaria e di competenza euro-compatibile.

Tale modalità di compensazione verticale (da cui sono escluse la Regione Trentino Alto-Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali la compensazione opera in termini di saldi anziché di spese) si differenzia dal patto regionale verticale "incentivato" (aperto alle sole Regioni a statuto ordinario, alla Sicilia ed alla Sardegna), per il quale l'ammontare degli spazi finanziari concessi si arricchisce, in virtù dell'art. 16, co. 12-*bis* e ss., del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, come riproposto per il 2013 dall'art. 1, cc. 122 e ss., della legge di stabilità 2013, di un contributo dello Stato non superiore a 800 milioni di euro da destinare esclusivamente alla riduzione del debito, in proporzione degli spazi finanziari ceduti dalla Regione ai Comuni interessati ai fini del pagamento ai creditori a valere sui residui passivi in conto capitale. Parte di tale contributo (fino alla concorrenza di 700 milioni) è stato tuttavia compensato, per il 2012, con il taglio ai trasferimenti statali previsto dall'art. 16, co. 2, del d.l. n. 95/2012, ad opera del decreto del Ministero dell'economia e finanze 21 dicembre 2012.

Occorre ora considerare che, mentre con il patto regionale "verticale" le Regioni cedono propri spazi finanziari agli enti locali ricadenti nel proprio territorio senza obbligo di restituzione, con le due versioni del patto cd. "orizzontale" sono gli enti locali che scambiano spazi finanziari tra loro, salvo recuperarli nel biennio successivo.

Secondo la modalità del cd. "patto regionale orizzontale", disciplinata dai commi 141 e 142 dell'art. 1 della legge n. 220/2010, è la Regione che concede agli enti locali la possibilità di intervenire, in relazione alle diverse situazioni finanziarie del territorio, integrando le regole e modificando gli obiettivi posti dal legislatore nazionale (nel rispetto degli obiettivi complessivi) previa intesa in sede di Conferenza unificata ovvero in base ai criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. Tale rimodulazione compensativa, non autorizzabile se finalizzata alla realizzazione di spesa corrente di carattere discrezionale, consente agli enti che cedono spazi finanziari di migliorare il loro obiettivo nel biennio successivo per un importo complessivamente pari alla quota ceduta, al pari degli enti che acquisiscono spazi finanziari, i quali, viceversa, vedranno contestualmente peggiorare i propri obiettivi di risparmio in misura corrispondente al valore della quota acquisita in precedenza.

Se con il patto regionale orizzontale ogni Regione definisce e comunica ai propri enti locali il loro nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, con il patto orizzontale "nazionale", introdotto dall'art. 4-ter del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, è il Ministero dell'economia e delle finanze che aggiorna, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo, il prospetto degli obiettivi dei Comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo in base al differenziale che gli stessi prevedono di conseguire.

Tale meccanismo, da un lato, consente agli enti cedenti spazi finanziari di esportare quote di patto anche fuori dalla Regione di appartenenza, dall'altro, offre l'opportunità agli Enti locali, bisognevoli di acquisire spazi finanziari, di utilizzare anche le disponibilità offerte in ambito extraregionale qualora nella regione di appartenenza non vi siano enti disposti a cedere le proprie quote, ovvero la Regione stessa non sia riuscita a trovare spazi cedibili all'interno del proprio tetto di spesa. Tale opportunità di scambio interregionale dovrà, tuttavia, essere conciliata con il richiamato disposto di cui all'art. 10 della l. n. 243/2012, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'accesso al debito dei singoli enti a fini di investimento è subordinato ad una procedura di intesa a livello regionale che ne assicuri la coerenza con l'equilibrio complessivo a livello di comparto regionale, misurato in termini di gestione di cassa finale del complesso degli enti della regione interessata.

### **3.1.2 La definizione degli obiettivi programmatici**

Dopo aver illustrato i meccanismi di compensazione regionale, occorre accennare alle diverse tipologie di definizione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica stabiliti per gli anni 2012 e 2013.

L'impianto di fondo previsto per le Regioni a statuto ordinario è rimasto sostanzialmente aderente alla tradizionale disciplina dettata dall'art. 1, commi da 657 a 659, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), ancorata ad una considerazione unitaria delle due categorie di spesa corrente e in conto capitale ed alla possibilità di una loro reciproca compensazione ai fini del raggiungimento dei due obiettivi programmatici di spesa espressi in termini di competenza e di cassa.

A tal fine, la sola Regione Puglia ha utilizzato, per l'intero triennio 2010-2012, la possibilità di ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una compensazione dell'obiettivo relativo agli impegni di parte corrente, come previsto dall'art. 4, co. 4-*octies*, del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla l. 26 marzo 2010, n. 42. Detta riduzione degli impegni soggetti a compensazione riguarda, dopo le modifiche apportate dall'art. 32, co. 15, della l. n. 183 del 2011, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, la spesa di personale, i trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private, la produzione di servizi in economia e l'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009.

Per le altre 14 Regioni ad autonomia ordinaria, la nuova disciplina del patto per il 2011 ed il 2012 si fonda sul contenimento della spesa finale, distinta in termini di competenza e di cassa, dapprima attraverso l'indicazione di percentuali predeterminate, come stabilite, per il 2011, dall'art. 1, cc. 126 e 127, della l. n. 220/2010, per poi optare su

obiettivi di risparmio definiti, per ciascuna Regione, nel loro importo esatto sia per la competenza che per la cassa (in tal senso, l'art. 32, cc. 2 e 3, della l. n. 183/2011).

Come detto, le nuove disposizioni introdotte dalla legge di stabilità per il 2013 (art. 1, cc. 448-472, l. n. 228/2012) prevedono, per il periodo 2013-2016, una nuova modalità di calcolo delle spese finali sottoposte al vincolo del patto di stabilità (definita "competenza euro-compatibile") i cui obiettivi sono determinati fissando un unico tetto di competenza mista secondo i dati relativi ai rendiconti del 2011 diminuiti del contributo richiesto dalle manovre di finanza pubblica coerentemente con le elaborazioni sull'indebitamento netto delle Regioni secondo il sistema SEC '95. L'ammontare complessivo delle spese finali delle Regioni a statuto ordinario dovrà attestarsi, per gli anni 2013 e 2014, in 20.090 milioni di euro e, per gli anni 2015 e 2016, in 20.040 milioni di euro, da ripartire, per ciascuna Regione, sulla base degli importi determinati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, recepiti annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (per il 2013, cfr. d.m. 20 febbraio 2013).

Per le Regioni a statuto speciale e le due Province autonome di Trento e di Bolzano, la disciplina del patto di stabilità interno si discosta dalla disciplina ordinaria per la necessità di addivenire ad una previa intesa tra ciascun ente ed il Ministero dell'economia e delle finanze, ciò al fine di determinare la misura e le modalità del concorso di ciascuna Regione agli obiettivi del patto. In ragione della particolare autonomia di cui esse godono, sancita da norme di rango costituzionale, l'art. 32, commi 11 e 12, della legge n. 183/2011 prevede, infatti, che l'obiettivo specifico di ciascun ente venga concordato ogni anno con il Ministero e che tali enti, laddove in virtù dell'esercizio in via esclusiva delle funzioni in materia di finanza locale provvedano con risorse del proprio bilancio alla finanza degli enti locali del proprio territorio (Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Province autonome di Trento e di Bolzano), siano altresì autorizzati a definire la disciplina del patto di stabilità per gli enti locali dei rispettivi territori (in mancanza di essa, troverebbero applicazione le regole generali).

In tal senso, le norme emanate per la Regione Friuli-Venezia Giulia ai fini dell'attuazione dei principi del federalismo fiscale dispongono, puntualmente, che il patto di stabilità interno sia riferito al "sistema integrato regionale", definito cioè in base ad un accordo annuale che fissi il livello complessivo delle spese finali (al netto delle concessioni di crediti) sia della Regione che di tutti gli enti e organismi finanziati direttamente dalla Regione (art. 1, co. 154, l. n. 220/2010).

Altra differenza rilevante riguarda, inoltre, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la cui disciplina generale del patto di stabilità, contenuta nello Statuto regionale per effetto delle modifiche introdotte a decorrere dal 2010 dall'art. 2, co. 107, l. 23 dicembre 2009, n. 191, prevede che gli obiettivi di risparmio siano

determinati in riferimento al saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, anziché sul complesso delle spese correnti e in conto capitale nonché dei relativi pagamenti.

Le norme non modificano la base sulla quale deve essere costruito l'accordo annuale, che continua ad essere costituita dal complesso delle spese ovvero dal saldo programmatico valutati prendendo a riferimento le corrispondenti risultanze considerate nell'accordo per l'esercizio precedente. In sostanza, ciò che caratterizza i singoli accordi attiene al regime delle esclusioni, vale a dire alla tipologia di spese portate in riduzione ai fini dell'alleggerimento delle misure di contenimento previste dal patto.

Onde evitare che i vincoli del patto possano rallentare gli impegni e i pagamenti per interventi considerati prioritari e strategici, sono state individuate alcune specifiche voci di spesa da escludere dai vincoli del patto. Il regime ordinario delle esclusioni dal complesso delle spese finali delle Regioni a statuto ordinario, come modificato dall'art. 32, co. 4, l. n. 183/2011 e s.m., si è così esteso ad un nutrito elenco di tipologie di spesa di cui rilevano, tra le più significative, le spese per: a) la sanità; b) gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a valere sui fondi strutturali comunitari; c) gli eventi eccezionali; d) la concessione di crediti; e) il trasporto pubblico locale (anche ferroviario); f) gli investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica; g) il finanziamento delle scuole non statali; h) le spese in conto capitale nei limiti del gettito riscosso nell'anno dall'attività di recupero fiscale.

Di particolare rilievo ai fini delle voci escluse dal patto per l'anno 2013, è, altresì, la sterilizzazione, prevista dall'art. 1, commi 7 e 8, del d.l. 8 aprile 2013, n. 35, dei trasferimenti correnti effettuati dalle Regioni e dalle Province autonome in favore degli enti locali soggetti al patto a valere sui residui passivi di parte corrente, purché previsti a fronte di corrispondenti residui attivi da parte degli enti locali. Gli eventuali maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno delle Regioni e Province autonome dovranno essere utilizzati esclusivamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale. Tali spazi finanziari sono destinati prioritariamente a liquidare residui di parte capitale in favore degli enti locali.

Con riguardo all'impianto sanzionatorio previsto per il mancato raggiungimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, occorre inoltre evidenziare come lo stesso si sia evoluto nel tempo, passando dagli originari meccanismi fiscali di incremento automatico, introdotti dalla legge finanziaria per il 2007,<sup>19</sup> alle sanzioni limitative delle assunzioni di personale a qualsiasi titolo nonché del livello delle spese correnti e del ricorso all'indebitamento, come previsto dall'art. 77-ter, co. 15, del d.l. n. 112/2008; da ultimo, il

<sup>19</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 670, l. 27 dicembre 2006, n. 296, decorso inutilmente il termine previsto dalla diffida al commissario ad acta per l'adozione dei necessari provvedimenti, era previsto un aumento automatico dell'aliquota dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione e della tassa automobilistica.

sistema è stato ulteriormente inasprito, ad opera dell'art. 7 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, con l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente allo scostamento tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico prefissato, oltretutto con la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta nella misura del 30 per cento. Le previste sanzioni non si applicano, tuttavia, nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale in correlazione ai finanziamenti dell'Unione europea.

È da aggiungere, peraltro, che con l'art. 20, commi 10 e ss., del d.l. n. 98/2011, sono stati introdotti due nuovi meccanismi sanzionatori in funzione antielusiva, diretti cioè a scoraggiare l'adozione di modalità attuative rispettose dei vincoli in modo solo formale. In caso di accertamento dell'intento elusivo, è stata quindi prevista:

1. la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dalle Regioni e dagli enti locali al fine di eludere le regole del patto di stabilità interno;
2. la condanna sia degli amministratori, con una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica, sia dei responsabili del servizio economico-finanziario, con una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo.

Ai fini di una più equa distribuzione del peso complessivo dei vincoli del patto fra gli enti territoriali è da tempo in vigore un sistema premiale incentivante, consistente in un meccanismo di riparto dell'ammontare del concorso alla manovra che produce l'effetto di una minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di una maggiore incidenza degli stessi per gli altri. L'onere connesso al minor contributo richiesto agli enti virtuosi è, pertanto, sostenuto interamente dagli enti non virtuosi, i cui obiettivi finanziari sono, conseguentemente, rideterminati in aumento.

Il meccanismo di premialità, introdotto per le Regioni a statuto ordinario dall'art. 20, co. 2, del d.l. n. 98/2011, come sostituito dall'art. 1, co. 428, l. n. 228/2012, prevede che gli obiettivi del patto siano attribuiti ai singoli enti, ripartiti al loro interno in due classi di virtuosità, operando la valutazione ponderata di specifici parametri, quali:

- il rispetto del patto di stabilità interno;
- il grado di autonomia finanziaria;
- l'equilibrio di parte corrente;
- il rapporto tra riscossioni e accertamenti di parte corrente.

Per tali parametri, il citato co. 428 della legge di stabilità per il 2013 ha previsto un particolare correttivo, finalizzato a coniugare il valore degli indicatori con la specifica realtà socio-economica dell'ente, espressa in termini di valore delle rendite catastali e numero di occupati.

Ulteriori parametri di valutazione della virtuosità dell'ente saranno applicabili a partire dall'anno 2014 sulla base dei seguenti ulteriori indicatori:

- la convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
- l'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente;
- il rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali;
- la dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

Per tale funzione premiale le Regioni collocate nella classe virtuosa hanno potuto beneficiare di un miglioramento del proprio obiettivo programmatico pari, per l'anno 2012, a complessivi 95 milioni di euro e, per l'anno 2013, in misura corrispondente all'importo indicato all'art. 32, co. 3, l. n. 183/2011.

## **3.2 I risultati del patto di stabilità interno negli anni 2011 e 2012**

### **3.2.1 I risultati delle Regioni a statuto ordinario**

Nel valutare i dati di monitoraggio estratti dalla banca dati RGS nel giugno del corrente anno, occorre preliminarmente evidenziare come i risultati del patto per il 2012, riferiti all'insieme delle Regioni a statuto ordinario, debbano tener conto del fatto che la Regione Puglia ha continuato ad avvalersi della facoltà, introdotta nel 2010, di ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente, compensando, cioè, i minori impegni correnti con una maggiore disponibilità nei pagamenti.

Poiché le modalità di calcolo degli obiettivi e dei risultati del patto rispondono a criteri differenti, si procederà ad una verifica separata, prendendo a riferimento, dapprima, le tradizionali tipologie di vincolo (valide per 14 Regioni a statuto ordinario) e, in un secondo momento, il regime delle compensazioni (applicabile, come detto, alla sola Puglia).

I dati complessivi del 2012 evidenziano, tuttavia, come tutte le Regioni a statuto ordinario abbiano rispettato gli obiettivi previsti, al pari, peraltro, dei due esercizi precedenti.

**Tabella 1/PATTO/RSO**  
**REGIONI A STATUTO ORDINARIO SOGGETTE AL REGIME TRADIZIONALE DEL PATTO DI STABILITA' 2012**  
**IMPEGNI ANNI 2011/2012 - (14 RSO esclusa Puglia)**

(milioni di euro)

| IMPEGNI   | Nord            |                 |              | Centro          |                 |              | Sud             |                 |              | Totale           |                  |              |
|---|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
|   | 2011            | 2012            | var. %       | 2011            | 2012            | var. %       | 2011            | 2012            | var. %       | 2011             | 2012             | var. %       |
| <b>Totale Titolo I (Spese correnti)</b>   | <b>53.261,9</b> | <b>55.106,3</b> | <b>3,5</b>   | <b>28.138,0</b> | <b>29.785,9</b> | <b>5,9</b>   | <b>23.813,5</b> | <b>23.069,2</b> | <b>-3,1</b>  | <b>105.213,4</b> | <b>107.961,4</b> | <b>2,6</b>   |
| A detrarre:   |                 |                 |              |                 |                 |              |                 |                 |              |                  |                  |              |
| Spese per la sanità   | 45.524,3        | 47.882,0        | 5,2          | 23.053,7        | 24.441,9        | 6,0          | 19.429,7        | 19.148,0        | -1,4         | 88.007,7         | 91.471,9         | 3,9          |
| Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali   | 242,2           | 237,0           | -2,1         | 304,2           | 339,8           | 11,7         | 74,0            | 117,6           | 58,9         | 620,4            | 694,4            | 11,9         |
| Spese concernenti i censimenti previsti dal D.L. n.78/2010, art.50, co. 3, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT   | 7,4             | 0,6             | -91,6        | 2,5             | 0,1             | -97,3        | 13,4            | 0,4             | -97,1        | 23,2             | 1,1              | -95,3        |
| Spese concernenti le politiche sociali, finanziate con le risorse di cui all'art. 1, co. 38, L. n. 220/2010                 | 62,4            | 0,1             | -99,9        | 11,7            | 0,0             | -100,0       | 9,5             | 0,0             | -100,0       | 83,6             | 0,1              | -99,9        |
| Spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale di cui all'art. 21, co.3, del D.L. n. 98/2011 | 184,6           | 544,8           | 195,1        | 113,1           | 312,3           | 176,1        | 75,4            | 236,5           | 213,5        | 373,1            | 1.093,6          | 193,1        |
| Spese ulteriori (*)   |                 | 82,0            |              |                 | 56,1            |              |                 | 108,0           |              |                  | 246,1            |              |
| <b>SPESE CORRENTI NETTE</b>   | <b>7.241,0</b>  | <b>6.359,8</b>  | <b>-12,2</b> | <b>4.652,8</b>  | <b>4.635,8</b>  | <b>-0,4</b>  | <b>4.211,5</b>  | <b>3.536,7</b>  | <b>-16,0</b> | <b>16.105,4</b>  | <b>14.454,2</b>  | <b>-10,3</b> |
| <b>Totale Titolo II (Spese c/capitale)</b>  | <b>3.880,8</b>  | <b>3.182,5</b>  | <b>-18,0</b> | <b>3.256,9</b>  | <b>3.716,0</b>  | <b>14,1</b>  | <b>3.512,1</b>  | <b>3.233,1</b>  | <b>-7,9</b>  | <b>10.649,8</b>  | <b>10.131,6</b>  | <b>-4,9</b>  |
| A detrarre:   |                 |                 |              |                 |                 |              |                 |                 |              |                  |                  |              |
| Spese per la sanità   | 732,3           | 457,7           | -37,5        | 641,9           | 677,4           | 5,5          | 399,1           | 137,5           | -65,6        | 1.773,4          | 1.272,5          | -28,2        |
| Spese per la concessione di crediti   | 113,8           | 87,0            | -23,5        | 13,8            | 382,9           | 2.674,4      | 126,2           | 24,6            | -80,5        | 253,8            | 494,6            | 94,9         |
| Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali   | 220,9           | 209,3           | -5,2         | 279,4           | 348,1           | 24,6         | 715,7           | 687,8           | -3,9         | 1.216,1          | 1.245,2          | 2,4          |
| Spese in conto capitale nei limiti incassi derivanti attività recupero fiscale di cui al D.lgs. 68/2011                     | 231,0           | 438,4           | 89,8         | 125,2           | 308,9           | 146,8        | 13,2            | 139,5           | 959,0        | 369,3            | 886,8            | 140,1        |
| Spese ulteriori (**)  |                 | 10,0            |              |                 | 65,3            |              |                 | 296             |              |                  | 371,3            |              |
| <b>SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE</b>  | <b>2.582,9</b>  | <b>1.980,1</b>  | <b>-23,3</b> | <b>2.196,6</b>  | <b>1.933,5</b>  | <b>-12,0</b> | <b>2.257,9</b>  | <b>1.947,7</b>  | <b>-13,7</b> | <b>7.037,3</b>   | <b>5.861,3</b>   | <b>-16,7</b> |
| <b>RISULTATO SPESE FINALI</b>   | <b>9.823,9</b>  | <b>8.339,9</b>  | <b>-15,1</b> | <b>6.849,4</b>  | <b>6.569,3</b>  | <b>-4,1</b>  | <b>6.469,4</b>  | <b>5.484,4</b>  | <b>-15,2</b> | <b>23.142,7</b>  | <b>20.393,5</b>  | <b>-11,9</b> |
| OBIETTIVO PROGRAMMATICO SPESE FINALI  |                 | 10.774,1        |              |                 | 7.768,9         |              |                 | 6.906,5         |              |                  | 25.449,5         |              |
| QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1, co. 138, L. n. 220/2010)  |                 | 532,2           |              |                 | 497,8           |              |                 | 310,5           |              |                  | 1.340,5          |              |
| OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO  |                 | 10.241,9        |              |                 | 7.271,1         |              |                 | 6.596,0         |              |                  | 24.109,0         |              |
| <b>DIFFERENZA TRA RISULTATO SPESE FINALI E OBIETTIVO RIDETERMINATO</b>  |                 | <b>-1.902,0</b> |              |                 | <b>-701,9</b>   |              |                 | <b>-1.111,6</b> |              |                  | <b>-3.715,5</b>  |              |

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati RGS-MEF

(\*) Per l'anno 2012, alla voce "spese ulteriori" sono compresi: a) gli importi relativi a spese conseguenti la dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. n. 225/1992; b) le spese a valere sui cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari; c) le spese sostenute dalla Regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra ed il ciclo integrato dei rifiuti.

(\*\*) Per l'anno 2012, alla voce "spese ulteriori" sono comprese le spese a valere sui cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari.

Nelle Regioni a statuto ordinario l'obiettivo degli impegni è stato raggiunto sia con riferimento all'aggregato complessivo, sia considerato nei diversi aggregati delle aree geografiche (Nord, Centro, Sud). Tale risultato è conseguito con buon margine in tutti gli ambiti regionali che, nell'aggregato delle Regioni del Sud, risulta più ampio per quanto riguarda il limite agli impegni.

Tutte le Regioni hanno rispettato l'obiettivo degli impegni, in alcune, tuttavia, i margini risultano più contenuti, mentre sono risultati più significativi i livelli di riduzione della spesa di competenza raggiunti, nell'ordine, nelle Regioni Campania, Piemonte, Veneto e Lombardia.

La generazione di un margine di spesa ancora utilizzabile è, tuttavia, un fenomeno del tutto fisiologico, compatibile con un atteggiamento prudentiale degli enti i quali, al fine di non risultare inadempienti, tendono a mantenere un livello di erogazione della spesa, comunque, inferiore al limite consentito, soprattutto se l'incertezza sul lato delle entrate è elevata ed i tempi della programmazione slittano in avanti fin quasi ad accavallarsi con quelli della rendicontazione.

L'incidenza della spesa sanitaria sulla spesa corrente è sempre più elevata, tanto da ridurre la spesa sottoposta al patto a circa il 15,3% della spesa corrente complessiva. Diversa è la situazione per quanto riguarda la spesa in conto capitale che, al netto della componente sanitaria, viene sottoposta alle regole del patto per una quota assai significativa (circa l'87,4%), percentuale questa di anno in anno sempre più elevata.

Complessivamente, il patto, in termini di competenza, è stato rispettato dalle Regioni a statuto ordinario con un contenimento della spesa complessiva netta del 15,4%, quindi con margine ben più ampio rispetto a quello richiesto per il raggiungimento dell'obiettivo e in linea rispetto all'anno precedente.

Nel confronto con il 2011, è da notare come le voci per le quali è prevista l'esclusione dal computo della spesa soggetta a patto siano sostanzialmente equivalenti nei due esercizi; confrontando quelle più rilevanti presenti nei due anni emerge che la spesa effettuata con cofinanziamento UE ha riportato un lieve incremento, pari all'11,9% per gli impegni di parte corrente ed al 2,4% per quelli in conto capitale. Tra le altre spese correnti escluse dal patto, quelle di importo significativo attengono al fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, che raggiungono importi più elevati nelle regioni del Nord.

Le spese correnti nette, ossia assoggettate alle misure del patto di stabilità, diminuiscono del 10,3%, mentre quelle in conto capitale, in termini di impegni, diminuiscono maggiormente (-16,7%). Il Titolo I, al lordo della spesa sanitaria, cresce moderatamente (+2,6%), risultato questo che riflette l'incremento di competenza della componente

sanitaria(+3,9%), mentre il Titolo II, sempre al lordo della spesa sanitaria, flette del 4,9%, proseguendo una tendenza in flessione che in precedenza era molto più pronunciata.

Questi andamenti mostrano, nel complesso, gli effetti di politiche finanziarie che perseguono costantemente la moderazione della spesa regionale corrente, ma che si estende in modo sempre più consistente alla componente in conto capitale, la cui minor rigidità favorisce il positivo raggiungimento degli obiettivi del patto con flessioni negli investimenti di rilevante incidenza e sempre maggiore significatività.

Come si evince dal seguente prospetto, l'aggregato complessivo delle Regioni rispetta l'obiettivo del patto anche per quanto concerne i risultati di cassa (-1.268,4 milioni di euro), sebbene con un margine ampiamente inferiore rispetto ai risultati di competenza, ma, in ogni caso, migliore rispetto al precedente esercizio (che aveva ridotto i pagamenti di oltre 515 milioni di euro rispetto all'obiettivo programmato). I risultati positivi del 2012 presentano, tuttavia, forti differenze a livello territoriale: lo scostamento è di poco superiore al 9% al Nord e al 3% nelle regioni del Sud, mentre nell'area centrale si attesta all' 8,5%.

Mentre le Regioni del Nord e del Centro registrano, quindi, un ampio margine di spesa rispetto agli obiettivi minimi di cassa da conseguire, quelle del Sud presentano percentuali di scarto più ridotte. I risultati più significativi in termini di livelli di riduzione della spesa di cassa sono stati raggiunti, soprattutto, dalle Regioni Piemonte e Toscana.

Il Titolo I, al lordo della spesa sanitaria, rimane sostanzialmente stabile (-0,2%), risultato questo che deriva essenzialmente dal lieve aumento dei pagamenti della componente sanitaria (+0,7%), al pari del Titolo II (sempre al lordo della spesa sanitaria), che presenta, per analoghe ragioni, una insolita crescita dello 0,6%. Tale inversione di tendenza nasconde andamenti molto diversi tra le diverse aree territoriali: nelle Regioni del Nord la flessione è di circa il 10%, mentre nel Centro e nel Sud si assiste ad un aumento più pronunciato (rispettivamente del 19,2% al Centro e del 2% al Sud). Si tratta di andamenti nel complesso positivi e, soprattutto, poco in linea con quelli registrati sul fronte della competenza, dove, al netto della componente sanitaria, alla mancata moderazione della spesa corrente deve supplire una più accentuata flessione dei pagamenti in conto capitale.

Anche rispetto al 2011, le variazioni della spesa assoggettata al patto presentano, in termini di pagamenti, una situazione, nel complesso, sensibilmente più equilibrata; infatti, la spesa corrente diminuisce dell' 11,7% (nel 2011 la flessione era stata del 8,7%) e quella in conto capitale registra una caduta meno marcata (-21,9%, a fronte del -30% registrato nel 2011). Tali risultati confermano, tuttavia, le persistenti difficoltà degli investimenti, specie se connessi ai cofinanziamenti comunitari (-5,7%), che presentano maggiori difficoltà nelle Regioni del Centro-Sud.

In particolare, i pagamenti del Titolo I, al netto della spesa sanitaria, diminuiscono del 5%, mentre il Titolo II, al netto della spesa sanitaria, diminuisce soltanto del 2,1%.

Si registra, inoltre, un minore incremento della quota sanitaria in conto capitale, che nelle Regioni del Nord si è perfino ridotta.

Nel complesso, le spese finali nette delle Regioni a statuto ordinario diminuiscono, in termini di pagamenti, del 15% rispetto al 2011. Tale risultato, che risente anche degli effetti delle esclusioni dalla spesa operanti in tale esercizio, ha comunque contribuito ad incrementare, a livello sia di impegni (+58,5%) che di pagamenti (+99,6%), lo spazio finanziario attribuito agli enti locali per agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di comparto assegnato alle Amministrazioni locali.